



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

composta dai magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.	Mario ALI'	Consigliere
Dott.	Cristiano BALDI	Primo referendario relatore
Dott.ssa	Alessandra CUCUZZA	Referendario
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario

nell'adunanza del 11.12.2018

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2017/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-



finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2016 e i relativi questionari;

Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;

Vista la relazione sul rendiconto relativa ai rendiconti degli esercizi 2016, redatta dall'Organo di revisione del Comune di **Frossasco** (To), ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

Udito il relatore, referendario dott. Cristiano Baldi



Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti". Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

27

(artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato

Dall'esame della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016 del comune di **Frossasco** (To) sono emerse alcune criticità riferite al fondo crediti dubbia esigibilità, formalmente segnalate all'Ente con apposita scheda di sintesi invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota 5883 del 11 ottobre 2018 a firma del Sindaco.

A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per un esame collegiale, e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza.

*** **

Dall'esame istruttorio, ed in particolare dal quadro sulla composizione del risultato di amministrazione risultante da BDAP, è emerso che l'Ente non ha valorizzato nel risultato di amministrazione accantonamenti per il Fondo crediti di dubbia esigibilità e neppure risultano altri fondi accantonati/vincolati.

Da tale quadro emerge un risultato di amministrazione al 31.12.2016 di euro 668.591,88, che, in assenza di accantonamenti e vincoli, sarebbe interamente disponibile.



3

Tuttavia, dal prospetto all. c) "Fondo crediti di dubbia esigibilità", sempre presente nella Banca dati Amministrazioni pubbliche, risulta che l'accantonamento minimo FCDE dovrebbe essere di euro 372.650,02 (relativamente a residui attivi dei titoli 1 e 3).

Peraltro nel questionario Siquel, al punto 1.5.1, viene indicato che nella determinazione a consuntivo del FCDE l'Ente ha fatto applicazione del criterio semplificato introdotto dal D.M. 20 maggio 2015, di modifica del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria; allo stesso modo, nel parere dei revisori viene precisato che l'Ente ha provveduto ad accantonare una quota del risultato di amministrazione in applicazione del principio contabile 4.2 punto 3.3, proprio per l'importo sopra indicato di euro 372.650,02.

Sempre nel parere dei revisori (pag. 10) il risultato di amministrazione disponibile viene conseguentemente quantificato nel minore importo di euro 295.941,86.

Ancora, dal questionario punto 1.6.1 viene indicato un accantonamento a FCDE per euro 44.004,74 per recupero evasione IMU e TARI, mentre dall'esame del prospetto 1.6.2 "Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, relativamente alle seguenti entrate" si rilevano basse percentuali di riscossione dei residui iniziali 2015 e 2016 relativi all'IMU ed alla TARI, a fronte dei quali non è stato effettuato alcun accantonamento per FCDE.

In seguito a specifica istruttoria, l'Ente ha chiarito che la mancata valorizzazione, nel risultato di amministrazione, di accantonamenti per il Fondo crediti di dubbia esigibilità è imputabile esclusivamente ad un errore telematico. In realtà, precisa l'Ente, l'importo di € 372.650,05 a titolo di FCDE è stato inserito e menzionato "nella relazione dell'organo di revisione sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario anno 2016 alla pagina 10 (allegato 1) nonché nella deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 26.04.2017".

In merito all'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio (questionario punto 1.6.1) l'Ente "certifica" che "sono stati accantonati nel Fondo crediti dubbia esigibilità al 31.12.2016 le seguenti somme relative a:

□ IMU € 213.076,91

□ TARSU-TARI € 144.561,65

□ Sanzioni codice della strada € 0,00

□ Fitti attivi e canoni patrimoniali € 12.257,86".

L'avanzo di amministrazione disponibile, pertanto, alla luce dell'accantonamento effettivamente operato, è di euro € 295.941,86.

Tale avanzo, come precisato dall'Ente, non è stato applicato nel 2017.

Ciò posto, prendendo atto di quanto comunicato dal Sindaco, si rileva l'assenza di criticità sostanziali.

Cionondimeno, si richiama l'Ente ad una maggiore attenzione nella trasmissione dei dati contabili.

P.Q.M.



4

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, in base alle risultanze della relazione dall'organo di revisione ed alla luce dei chiarimenti istruttori forniti, delibera di chiudere, allo stato degli atti, l'istruttoria relativa al rendiconto 2016 del comune di Frossasco (TO).

Raccomanda all'Ente ed al Revisore di prestare particolare attenzione alla corretta trasmissione dei dati contabili nonché ad una puntuale rappresentazione del FCDE nella determinazione del risultato di amministrazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del 11 dicembre 2018.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Magistrato Estensore

dott. Cristiano Baldi

Il Presidente

dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositata in Segreteria

il **19 DIC. 2018**

Il Direttore della Segreteria

Nicola Mendoza

